

XI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO  
COMMERCIALE"

"ORGANIZZAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE  
DELL'IMPRESA NEL DIRITTO INTERNO E NELLA DIMENSIONE TRANSNAZIONALE".

Roma, 14-15 febbraio 2020

SABRINA BRUNO\*

**Cambiamento climatico e organizzazione delle società di capitali a  
seguito del nuovo testo dell'art. 2086 c.c.**

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I rischi derivanti dalla transizione energetica e dai danni fisici causati da eventi climatici estremi. 3. Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e cambiamento climatico: contabilità e gestione integrata dei rischi. 4. Il contenuto dell'obbligo di diligenza degli amministratori delle società di capitali nel governo del cambiamento climatico. 5. I Principi del *World Economic Forum* a supporto dei consigli di amministrazione. 6. Conclusioni.

*1. Introduzione*

La letteratura economica, da molti anni, riconosce che il cambiamento climatico è un rischio di natura finanziaria in quanto può incidere sulla corretta valutazione del patrimonio sociale: se non correttamente preso in considerazione, ne consegue una sopravvalutazione degli attivi<sup>1</sup>. Presupponendo la natura di rischio finanziario, la Direttiva N.

---

\* Professore ordinario di diritto privato comparato, Università della Calabria e Luiss G. Carli.

<sup>1</sup> Cfr. Ben Caldecott, Introduction: Stranded Assets and the Environment, in *Stranded Assets and the Environment. Risk, Resilience and Opportunity* (Ben Caldecott ed.), Abingdon-New York, 2018, p. 1, 5 ove rife.

2014/95/EU ha obbligato le società di rilevanti dimensioni (e cioè con più di 500 dipendenti) ed in ogni caso le banche, le assicurazioni e riassicurazioni a pubblicare nella dichiarazione non finanziaria la politica adottata con riferimento (tra le altre materie) all'ambiente o, in ogni caso, a giustificare le ragioni della mancata adozione di tale politica. Di recente, il contenuto informativo relativo, in particolare, al cambiamento climatico è stato esplicitato dalla Commissione Europea nelle Linee Guida emanate nel giugno 2019 che integrano le Raccomandazioni della *Task Force del Financial Stability Board* del 2017<sup>2</sup>. La disciplina comunitaria, recepita in Italia con il d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016, pertanto è delimitata da un punto di vista dell'oggetto – cioè, riguarda solo la trasparenza – e dei soggetti – i destinatari sono le società di rilevanti dimensioni oltre che le banche, assicurazioni e riassicurazioni. Trattasi dell'1% circa delle imprese italiane; 207 sono state le società, soggette all'obbligo, che hanno pubblicato la dichiarazione non finanziaria nel 2018 ed inoltre 3 enti l'hanno redatta volontariamente<sup>3</sup>.

L'obbligo di trasparenza, per queste società, si riflette sulla configurazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: le società devono informare il mercato dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico secondo le Linee Guida della Commissione Europea (che, sebbene non vincolanti, rappresentano un punto di riferimento utile ed imprescindibile per il migliore adempimento dell'obbligo di diligenza e professionalità nella rappresentazione) e quindi dell'impatto che il cambiamento climatico comporta sull'attività della

---

<sup>2</sup> Cfr.: European Commission Communication, Guidelines on Non-financial Reporting: Supplement on Reporting Climate-related Information, 2019/C 209/1, June 20, 2019; Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Final Report, June 2017. La Task Force era stata istituita dal Financial Stability Board.

<sup>3</sup> Cfr. Consob, <http://www.consob.it/web/area-pubblica/soggetti-che-hanno-pubblicato-la-dnf>.

singola società e, in direzione contraria, dell’impatto che quest’ultima produce sull’ambiente. In particolare, in questa duplice prospettiva (*outside-in* e *inside-out*), l’informativa riguarda: il modello aziendale di gestione e di organizzazione dell’attività di impresa (ivi inclusi i modelli “eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi”); le politiche e la *due diligence*; i risultati di queste politiche; i rischi e la loro gestione<sup>4</sup>. Queste informazioni incidono sulla configurazione degli assetti della società perché implicano che il consiglio di amministrazione e gli organi delegati: (i) valutino il modello di business e, in particolare, la sua resilienza rispetto ai cambiamenti climatici e quindi formulino una strategia che tenga conto di queste valutazioni; (ii) curino e valutino che, ai sensi dell’art. 2381 c.c., l’assetto organizzativo amministrativo e contabile sia adeguato tenendo conto anche dei rischi derivanti dal cambiamento climatico. Cioè, la recente disciplina della trasparenza, se ben compresa, interpretata ed applicata dalle società – e quindi non limitata ad una formalistica *compliance* – ha una portata tale da produrre conseguenze di natura organizzativa e gestoria che incidono sia sulla formulazione della strategia, che sulla corretta valutazione degli attivi, che sulle decisioni propriamente operative ovvero sia riguardanti investimenti i cui effetti si producano nel medio-lungo termine<sup>5</sup>.

La disciplina della trasparenza riguarda però, come detto, solo gli enti di interesse pubblico rilevante. Lo scopo di questo *paper* è di analizzare se e come il cambiamento climatico incida sull’organizzazione delle altre società di capitali, siano esse s.p.a. o s.r.l., che non sono destinatarie degli

---

<sup>4</sup> Cfr. Direttiva N. 2014/95/EU, art. 1(1) che ha inserito l’Art. 19a (1) e l’art. 3 d.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

<sup>5</sup> Cfr. per un approfondimento: S. Bruno, *Climate Corporate Governance: Europe vs. USA?*, in *European Company and Financial Law Review*, n. 6/2019, p. 1 ss.

espliciti obblighi di trasparenza sopra menzionati, per capire se queste – che rappresentano la quasi totalità del tessuto economico italiano - potranno ignorare il fattore cambiamento climatico o invece, e sulla base di quale fondamento giuridico, dovranno considerarlo nella definizione degli assetti organizzativi, amministrativi o contabili e, conseguentemente, gestirlo.

## *2. I rischi derivanti dalla transizione energetica e dai danni fisici causati da eventi climatici estremi*

Come detto nell'introduzione, secondo la letteratura economica - che è alla base sia della legislazione europea che delle Raccomandazioni della *Task Force del Financial Stability Board* - non vi è dubbio che il cambiamento climatico sia un rischio di natura finanziaria che, se non adeguatamente valutato, identificato e gestito, può incidere sulla corretta valutazione del patrimonio sociale. L'entità e la qualità del rischio varia a seconda del settore industriale e dipende dall'area geografica di operatività dell'impresa; da ciò la difficoltà nel definirlo. Ma oramai l'evoluzione del cambiamento climatico quale rischio prevedibile è un dato certo. Il rischio deriva dai danni fisici (es. uragani, inondazioni, etc.) che potrebbero compromettere le infrastrutture di un'impresa o la vita dei suoi dipendenti, oppure dalla c.d. transizione energetica e cioè dai cambiamenti tecnologici, regolatori, legali (es. azioni risarcitorie o danni reputazionali), di mercato etc. che potrebbero mettere in crisi il modello di business originario di un'impresa<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Questi rischi sono stati ben identificati – sulla base di studi economici – dalla *Task Force on Climate-Related Financial Disclosures*, nelle Raccomandazioni del 2017 citate (nt. 2 supra).

Trattasi di rischi, così come configurati, che possono ricadere su tutte le imprese a prescindere dalla dimensione o dal numero di dipendenti. La differenza, come detto, nel concretizzarsi dei rischi deriva semmai dall'industria o dal luogo geografico di riferimento non, appunto, dalla dimensione imprenditoriale. Ad esempio, il rischio regolatorio è decisamente rilevante in Europa ed in Italia. Si pensi alle direttive politiche della presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Lyen, un punto dei quali è di raggiungere un'economia a zero emissioni di CO<sub>2</sub> entro il 2050 per diventare il primo continente "carbon neutral" e di migliorare l'obiettivo, precedentemente definito, di ridurre del 40% quelle emissioni entro il 2030; ciò attraverso una mobilitazione di tutta l'industria<sup>7</sup>. Le proposte prevedono: di stabilire un prezzo per le emissioni di carbonio perché "Every person and every sector will have to contribute"; di estendere il sistema di commercializzazione dei certificati di emissione a vari settori (marittimo, traffico e trasporti) ampliandone dunque la portata; di introdurre una *carbon border tax*s. Già varie direttive, che riguardano tutte le imprese, sono state introdotte in materia, ad esempio, di: restrizioni sull'uso della plastica (Direttiva N. 2019/904/UE), promozione dell'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili (Direttiva N. 2018/2001/UE), efficienza energetica (Direttiva 2018/2002/UE), prestazione energetica nell'edilizia (Direttiva N. 2018/844/UE). Inoltre, il Regolamento N. 2018/842/UE obbliga gli stati membri a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dal 2012 al 2030 per raggiungere gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi del 2015, ed il Regolamento N. 2018/1999/UE ha istituito un sistema unico di *governance*

---

<sup>7</sup> U. von der Lyen, Political Guidelines for the Next European Commission 2019-2024. A Union that Strives for More. My Agenda for Europe, p. 5.

<sup>8</sup> Ibidem ed inoltre: European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, The European Green Deal, COM (2019) 640 final, 11.12.2019, in particolare p. 7 ss.

europea dell'energia affinché gli stati membri possano programmare e raggiungere collettivamente gli obiettivi fissati e che prevede che ogni stato debba pubblicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un proprio "Piano nazionale per l'energia e il clima"<sup>9</sup>. In questo senso, la Strategia Energetica Nazionale, approvata con D.M. il 10 novembre 2017 dall'Italia, prevede, ad esempio, la de-carbonizzazione entro il 2030. Infine si consideri che il Fondo Monetario Internazionale considera la *carbon tax*, ossia la tassazione dei combustibili fossili, lo strumento più efficace per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi<sup>10</sup>. In altri termini, norme che imporranno costi per le imprese o le attività "sporche" o viceversa premieranno quelle "pulite" al fine di incentivare la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> saranno sempre più rilevanti ed incideranno sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Tutto ciò vuol dire che, per lo meno in Europa, le disposizioni già emanate e quelle da emanare rendono il rischio regolatorio non solo prevedibile ma

---

<sup>9</sup> Cfr. S. Oberthür, *Hard or Soft Governance ? The EU's Climate and Energy Policy Framework for 2030*, in *Politics and Governance*, 2019, vol. 7, p. 17, 18 s. il quale sottolinea come la scelta politica europea sia stata quella di raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi attraverso *hard law* particolarmente stringente - valutata tale secondo quattro parametri, forma giuridica (cioè Direttive e Regolamenti), natura degli obblighi (cioè di risultato perché miranti a raggiungere obiettivi definiti), precisione, previsione di responsabilità - tale per cui quegli obiettivi saranno molto verosimilmente raggiunti in Europa e spingeranno le autorità europee a far sì che la *governance* del clima si rafforzi anche a livello internazionale. L'Accordo di Parigi del 2015 è un trattato internazionale stipulato ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Vienna del 1969 e, in quanto tale, gli stati firmatari sono giuridicamente obbligati ad attuarlo (Ibidem, pag. 22 ove riff. sulla sua natura giuridica). L'art. 2 dell'Accordo di Parigi prevede che la temperatura globale deve essere "ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali e che bisogna perseguire l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura ad 1.5°C rispetto ai livelli preindustriali. A questo scopo, l'art. 4.1 specifica che il totale globale netto delle emissioni di CO<sub>2</sub> dovrebbe raggiungere zero nella seconda metà di questo secolo".

<sup>10</sup> International Monetary Fund, *Fiscal Monitor. How to Mitigate Climate Change*, October 2019, p. VII. Si afferma che: "Limitare il riscaldamento globale ai 2°C o meno richiede misure politiche di scala ambiziosa, come un immediato aumento globale della *carbon tax* che dovrebbe raggiungere rapidamente \$75 per tonnellata di CO<sub>2</sub> nel 2030. Questo vorrebbe dire che, in 10 anni, i prezzi dell'elettricità crescerebbero, in media, del 45% cumulativamente e della benzina del 15%".

certo. Ad esso bisogna aggiungere i rischi fisici rispetto ai quali si consideri che, a novembre 2018, la Commissione Europea, nella valutazione della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, ha messo in risalto che le perdite economiche registrate in Europa nel periodo 1980-2016, provocate da fenomeni meteorologici e altri eventi estremi legati al clima, hanno superato i 436 miliardi di euro<sup>11</sup>.

### *3. Adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e cambiamento climatico: contabilità e gestione integrata dei rischi*

A parte la disciplina in materia di dichiarazione non finanziaria, limitata alle imprese di dimensioni rilevanti, non ci sono altre disposizioni di diritto societario che espressamente si riferiscano ai rischi ed alle opportunità legate al cambiamento climatico. Di rilievo è, tuttavia, l'art. 2086 comma 2 c.c. (introdotto in attuazione dell'art. 375 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che estende l'obbligo di definizione degli assetti amministrativi, organizzativi e contabili e di valutazione della loro adeguatezza in considerazione della natura e delle dimensioni dell'impresa, a tutte le imprese societarie o collettive. Tale assetto, recita la norma, deve essere istituito “*anche* in funzione della rilevazione tempestiva della crisi”. Vale a dire che l'obbligo prescinde dalla finalità di rilevazione della crisi dell'impresa e della perdita di continuità aziendale. Pertanto l'istituzione di tali assetti e la valutazione della loro adeguatezza è diventata una componente essenziale dell'impresa societaria *tout court*. Come è stato detto “gli amministratori devono rispettare non solo le norme di legge e di statuto ma anche i principi di correttezza gestoria: un ingresso epocale delle

---

<sup>11</sup> Cfr. Rapporto Asvis 2019, L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, p. 41, in [https://asvis.it/public/asvis2/files/REPORT\\_ASviS\\_2019.pdf](https://asvis.it/public/asvis2/files/REPORT_ASviS_2019.pdf).

*best practices* e delle regole aziendalistiche in un espresso dovere giuridico ...di amplissima portata”; trattasi di “una vera e propria clausola generale che impone un dovere di corretta gestione, per così dire trasversale, rispetto ai modelli di organizzazione collettiva dell’attività e che riveste quindi un valore di novità sistematica di centrale rilevanza”<sup>12</sup>. Tali *best practices* pertanto svolgono una duplice funzione, fisiologica, prima ancora che patologica: ed è la prima che rileva ai fini dell’analisi di questo scritto. Trattasi di regole di carattere organizzativo, funzionali ad imporre doveri e stabilire responsabilità che ricadono sul consiglio di amministrazione: per quanto riguarda le s.r.l., questa lettura è supportata dal recente richiamo integrale, nella disciplina della società a responsabilità limitata, dell’art.2381 c.c.<sup>13</sup>.

Per comprendere il contenuto concreto della valutazione di adeguatezza, giova rifarsi ai Principi di comportamento del Collegio Sindacale (Norma 3.4. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo) i quali prevedono che l’adeguatezza sussista allorché l’assetto organizzativo sia in grado di garantire lo svolgimento

---

<sup>12</sup> P. Montalenti, Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma, Relazione al XXXIII Convegno di studio su Crisi d’impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo Codice e nuova cultura, Courmayeur, 20 - 21 settembre 2019, p. 4, 13.

<sup>13</sup> Anche per le s.r.l. secondo il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 gli obblighi in tema di responsabilità organizzativa a carico degli amministratori vanno ricercati nelle disposizioni contenute nell’art. 2381 c.c. secondo quanto previsto dall’art. 377 che ha riscritto il primo comma e aggiunto il sesto comma all’art. 2475, rubricato “Amministrazione della società”, per cui: “1. La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479. ... omiss ...6. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381”. Cfr. Consiglio nazionale del Notariato, Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura (N. Atlante - M. Maltoni - A. Ruotolo), Studio n. 58-2019/I, p. 4, in <https://www.notariato.it/sites/default/files/58-2019-I.pdf>.



delle funzioni aziendali, nel senso che vi sia una separazione e contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni ed una chiara definizione delle deleghe e dei poteri di ciascun ruolo. In sintesi, la struttura organizzativa può essere ritenuta adeguata quando: sia stato redatto un organigramma aziendale, l'attività decisionale e di direttiva sia esercitata dai soggetti cui siano stati attribuiti i relativi poteri, esistano procedure che assicurino la presenza di personale competente, siano presenti direttive e procedure aziendali aggiornate e diffuse. In particolare, l'adeguatezza dipende anche dalla sussistenza di procedure che assicurino l'efficienza ed efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo interno nonché completezza, tempestività, attendibilità ed efficacia dei flussi informativi. Per quanto riguarda l'aspetto amministrativo-contabile elementi essenziali sono, sempre secondo la Norma 3.4. menzionata, la regolare tenuta della contabilità, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e l'integrazione tra i processi di pianificazione e gestione ed i sistemi integrati dei rischi di impresa. Da quest'ultimo punto di vista, cioè deve esserci una stretta integrazione tra l'identificazione (e il conseguimento) degli obiettivi di lungo periodo e la definizione ed il mantenimento del profilo di rischio complessivamente assunto dall'impresa<sup>14</sup>. La gestione integrata dei rischi d'impresa (c.d. *Enterprise Risk Management*) può offrire un valido supporto al presidio dei processi aziendali, sia in ottica strategica che operativa. Infatti, nella fase di definizione degli obiettivi di piano, e poi di realizzazione della strategia, l'attività di monitoraggio e presidio della rischiosità dei processi aziendali consente di individuare tempestivamente i fattori che ostacolano la riuscita delle attività in corso, contribuendo a realizzare, così, un controllo di tipo

---

<sup>14</sup> Cfr. P. Vernerio – R. Frascinelli, Il ruolo degli adeguati assetti organizzativi per l'emersione precoce della crisi aziendale, Relazione al convegno su Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Torino, 2 aprile, 2019, p. 40 s.

strategico. Ciò, in definitiva, consente di controllare costantemente l'adeguatezza dei processi aziendali e supporta la direzione laddove si renda necessario un intervento di ridisegno dei processi medesimi, sia a livello di pianificazione che operativo, in specie nel caso in cui si intendano perseguire obiettivi di riduzione e/o maggior mitigazione del rischio<sup>15</sup>. Queste valutazioni devono dunque essere estese ad elementi di tipo prospettico che misurino la capacità dell'impresa di far fronte sia alle obbligazioni assunte che a quelle derivanti dalla *prevedibile evoluzione della gestione*; ciò presuppone un assetto organizzativo che vada oltre la visione meramente storica, basata cioè sui valori statici del bilancio d'esercizio o di periodo<sup>16</sup>.

Tenendo conto di queste regole di natura aziendalistica che diventano, come è stato detto, dovere giuridico di correttezza gestoria<sup>17</sup>, il cambiamento climatico – che è un elemento di tipo prospettico – può rilevare, nella singola società di capitali e a seconda delle sue caratteristiche, sotto due punti di vista. Innanzitutto per quanto riguarda la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Anche se la letteratura aziendale in materia di contabilità si sia occupata della sostenibilità in generale sin dagli anni '90, non molti autori hanno approfondito il tema di come le politiche e l'approccio in materia di clima siano collegate alla questione della valutazione dei beni di produzione; è stato anche asserito che gli attuali standards contabili internazionali (IFRS, *International Financial Reporting Standards*) non hanno regole capaci di verificare informazioni di tipo prospettico, quali i rischi

---

<sup>15</sup> Cfr. C. Zagaria, *L'Enterprise Risk Management. Gestione integrata del rischio, profili di comunicazione ed evidenze empiriche*, Torino, 2017, p. 15 ss.

<sup>16</sup> Cfr. P. Vernerò – R. Frascinelli, cit., p. 36.

<sup>17</sup> Cfr. P. Montalenti, cit.

legati al cambiamento climatico<sup>18</sup>. Da una recente ricerca che compara anonimamente i bilanci di quattro società, due del settore energetico tradizionale e due del settore delle energie rinnovabili, risulta che i principi contabili sono applicati in maniera simile e nessuna delle società include le aspettative, i piani finanziari o gli scenari legati al cambiamento climatico nel bilancio o nella nota integrativa: ciò è molto importante perché ci sono differenze tra i due tipi di attività industriale che riguardano la valutazione futura dei beni di produzione ma che non risultano dalla contabilità neanche dalla nota integrativa, né dai test di *impairment* nonostante la Struttura IFRS preveda di adottare un approccio prudente in quanto l'*impairment* fornisce informazioni rilevanti per gli investitori potenziali<sup>19</sup>. La ricerca conclude sostenendo che il cambiamento climatico avrà un impatto diverso sul valore futuro dei beni di produzione delle industrie di energia fossile rispetto a quelle di energia rinnovabile: le prime possono aspettarsi flussi di cassa più bassi in futuro mentre le seconde “probabilmente sottovalutano il potenziale futuro del loro modello di business”; ma queste valutazioni non risultano dalla contabilità di nessuna delle quattro società analizzate laddove invece *avrebbero dovuto risultare* nella nota integrativa o nei test di *impairment*<sup>20</sup>. Applicando le conclusioni di questo studio a tutte le società appartenenti alle varie industrie, si può concludere che la Struttura IFRS prevede, in realtà, opzioni che consentono di includere la considerazione dell'impatto del cambiamento climatico sul business della singola società nella nota integrativa (IAS 1) e comunque per considerare tale impatto nell'*impairment test* (IAS 36). A seconda delle caratteristiche della singola attività industriale, il rischio da cambiamento

---

<sup>18</sup> Cfr. R. Scholten, T. Lambooy, R. Renes, W. Bartels, The Impact of Climate Change in the Valuation of Production Assets via the IFRS Framework, in *The Journal of Accounting, Economics and Law*, 2019, p. 1, 5 s. ove riff.

<sup>19</sup> Cfr. EL., p. 14 s.

<sup>20</sup> Cfr. EL., p. 28, 29.

climatico può essere rilevante inoltre per quanto riguarda: lo IAS 16 (proprietà, impianti e attrezzature, con riferimento al possibile deprezzamento o ammortamento), lo IAS 38 (beni intangibili) oppure l'IFRS 13 con riferimento alla misurazione del *fair value* le cui misure possono incorporare vari possibili scenari anche regolatori, o lo IAS 37 (responsabilità potenziali) con riferimento ad onerosità contrattuali sopravvenute o rischi legali<sup>21</sup>. Nella rappresentazione contabile le Raccomandazioni della *Task Force* del *Financial Stability Board*, sopra menzionate, possono essere prese in considerazione come guida per ciò che riguarda la valutazione dei vari scenari di cambiamento climatico prevedibili<sup>22</sup>.

Oltre che per quanto riguarda la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, il cambiamento climatico può rilevare, nella singola società di capitali e a seconda delle sue caratteristiche, dal punto di vista della gestione dei rischi. Nel 2018 *the World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) and *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (c.d. COSO) hanno avviato un nuovo approccio che considera l'integrazione dei fattori della sostenibilità in generale (c.d. ESG) nei processi di gestione integrata dei rischi<sup>23</sup>. In particolare il rischio da cambiamento climatico, è stato identificato e definito come "Il contributo che ciascun ente produce sul cambiamento climatico attraverso le emissioni di gas serra, la gestione dei rifiuti e l'efficienza energetica. Dati i rinnovati sforzi per combattere il riscaldamento globale, tagliare le emissioni di CO<sub>2</sub>

---

<sup>21</sup> Cfr. per un approfondimento, Nick Anderson, *IFRS Standards and climate related disclosures*, *In Brief*, November 2019, p. 4 ss.

<sup>22</sup> Cfr. R. Scholten, T. Lambooy, R. Renes, W. Bartels, cit., p. 30.

<sup>23</sup> COSO – WBCSD, *Enterprise Risk Management. Applying Enterprise Risk Management to Environmental, Social and Governance-Related Risks*, October 2018.

e decarbonizzare è diventato sempre più importante”; tra i dieci più importanti temi ESG, il documento menziona: “Il cambiamento climatico con riferimento alle emissioni di carbonio, la produzione di impronta di carbonio (c.d. *carbon footprint*), i finanziamenti che abbiano ricadute ambientali e la vulnerabilità ai cambiamenti climatici”<sup>24</sup>. Al fine di adempiere al requisito di adeguatezza, pertanto, le società di capitali dovranno non solo identificare questi rischi ma anche adottare strategie di loro mitigazione: ad esempio, la riduzione di energia da fonti fossili tramite efficientamento energetico e lo sviluppo di energie alternative oppure l’applicazione di misure compensative rispetto all’emissione di CO<sub>2</sub>, quali la riforestazione<sup>25</sup>. La materia della gestione dei rischi si è molto evoluta recentemente al fine di includere i rischi legati, in generale, alla sostenibilità e sono stati sviluppati strumenti, standards e metriche che consentono di misurare e gestire, tra l’altro, le catastrofi ambientali - ciò che può aiutare le società nella pianificazione strategica e nei processi decisionali<sup>26</sup>.

A ben vedere il medio-lungo periodo entra così, attraverso l’obbligo di istituzione di assetti adeguati, nella gestione dell’impresa collettiva in generale.

#### *4. Il contenuto dell’obbligo di diligenza degli amministratori delle società di capitali nel governo del cambiamento climatico*

---

<sup>24</sup> ID., p. 8.

<sup>25</sup> Cfr. sugli esempi di mitigazione: R. Scholten, T. Lambooy, R. Renes, W. Bartels, cit., p. 4. Si noti che l’obiettivo della neo-presidentessa della Commissione Europea, come detto (v. parag. 2 supra), è la neutralità di emissioni di CO<sub>2</sub> che si raggiunge potendo prevedere, appunto, anche misure compensative.

<sup>26</sup> M. Antoncic, *Why Sustainability ? Because Risk Evolves and Risk Management Should Too*, in *Journal of Risk Management in Financial Institutions*, 2019, p. 206 s.

Alla luce delle considerazioni dei precedenti paragrafi, secondo la nuova disciplina introdotta nell'art. 2086 comma 2 c.c., tutte le imprese collettive, nell'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili che rispondano al criterio di adeguatezza, hanno l'obbligo di tenere conto, tra i vari fattori, anche del cambiamento climatico che potrebbe rilevare, a seconda delle caratteristiche della singola impresa, sia dal punto di vista della contabilità che della gestione dei rischi – ciò che è fondamentale per la corretta valutazione degli attivi. Si pensi alle conseguenze che potrebbero verificarsi sulle imprese del settore agroalimentare, del turismo, del trasporto, delle costruzioni, del settore chimico ad esempio (per non citare il settore energetico o della moda più spesso organizzato attraverso s.p.a. di rilevante dimensione), oppure all'aumento, in prospettiva, dei costi dell'acqua. Tutto ciò prescinde dalle caratteristiche dimensionali dell'impresa perché può riguardare anche le società di piccole dimensioni. Ogni società dovrà valutare i rischi fisici e di transizione a seconda della sua attività ed area geografica. Gli eventi climatici potrebbero esigere cambiamenti repentini; perciò bisogna prevederli e prevenirli perché altrimenti i danni potrebbero acuirsi. Il problema è che gli scenari sui cambiamenti climatici sono vari e quindi non è possibile prevedere con esattezza quello che succederà; inoltre, per quanto riguarda il rischio da transizione e cioè di nuova regolazione, anche esso è incerto perché i cambiamenti politici sono sempre possibili - anche se l'Europa ha inequivocabilmente avviato una forte politica di decarbonizzazione ancora più evidente con la nuova legislatura: oltre l'agenda politica annunciata dalla Commissione Europea di cui si è detto<sup>27</sup>, il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione, il 28 novembre 2019, che dichiara "l'emergenza climatica e ambientale" invitando "la Commissione, gli Stati membri e tutti

---

<sup>27</sup> Cfr. nt. 7 supra.

gli attori globali, a intraprendere con urgenza le azioni concrete necessarie per combattere e contenere tale minaccia prima che sia troppo tardi"<sup>28</sup>.

Queste considerazioni si riflettono sulla configurazione dell'obbligo di diligenza degli amministratori, con riferimento al cambiamento climatico, nell'istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili e nella valutazione della loro adeguatezza. Sia nelle s.p.a. che nelle s.r.l., ai sensi degli artt. 2381 e 2475 comma 6 c.c., dovrà essere delineato un protocollo organizzativo, amministrativo e contabile la cui realizzazione costituisca il contenuto prioritario dell'obbligo di diligenza degli amministratori - nel senso che, cronologicamente e logicamente, esso costituisce la base dell'esercizio della gestione - e che tenga conto dei rischi climatici, fisici e di transizione, descritti. In particolare, secondo l'art. 2381, richiamato dall'art. 2475 c. 6 c.c., spetta agli organi delegati la cura affinché l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e al consiglio di amministrazione, collegialmente inteso, la valutazione di tale adeguatezza anche con riferimento al clima. In generale, la dottrina si è soffermata ad analizzare se la creazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati costituisca un obbligo degli amministratori, autonomo rispetto all'esercizio della diligenza, la cui violazione potrebbe dare luogo a responsabilità "per inottemperanza ad obblighi di contenuto specifico"<sup>29</sup>; ma sembra più convincente ricostruire questo obbligo, come sopra detto, quale contenuto

---

<sup>28</sup> European Parliament Resolution of 28 November 2019 on the climate and environment emergency (2019/2930)RSP), art. 1; l'art. 2 ibidem sollecita la Commissione a valutare l'impatto climatico ed ambientale di tutte le proposte legislative e finanziarie affinché siano in linea con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura al di sotto di 1,5°C; l'art. 4 infine sollecita la Commissione ad una profonda riforma delle politiche di investimento nei settori agricolo, commerciale, energetico, del trasporto e delle infrastrutture che sia coerente con questo obiettivo.

<sup>29</sup> In questo senso, cfr. C. Amatucci, Adeguatezza degli assetti, responsabilità degli amministratori e *Business Judgment rule*, in *Giur.comm.*, 2016, p. 643, 647, 662 s.

prioritario dell'obbligo di diligenza e non separato da esso. E' stato argomentato infatti che il rinvio normativo ad una clausola generale, quale l'adeguatezza "ha tutta l'aria di essere una specificazione della diligenza"<sup>30</sup> ed ancora che il c.d. dovere "specifico" costituisca pur sempre espressione del generale obbligo di corretto e diligente esercizio del potere di amministrazione<sup>31</sup>.

Al fine di adempiere all'obbligo di diligenza tenendo conto del fattore climatico, nuove competenze potrebbero essere richieste agli amministratori e nuove potrebbero essere le fonti di responsabilità. Il generale obbligo di diligenza di cui all'art. 2392 c.c. dovrà essere adempiuto considerando l'acquisizione della conoscenza necessaria per essere in grado di guidare e monitorare la gestione della società tenendosi costantemente informati sugli effetti che i cambiamenti derivanti dal clima potrebbero produrre sull'attività imprenditoriale della singola società. Come spiegato da autorevole dottrina, in generale, l'art. 2381 c. 6 che prevede l'obbligo di agire in modo informato si traduce "non solo nell'obbligo di prendere cognizione delle informazioni ricevute dagli organi delegati bensì anche nel dovere di attivarsi [...] per chiedere che i consiglieri delegati forniscano informazioni in consiglio, ove non ne siano state date ovvero quelle ricevute siano reputate carenti, contraddittorie o inattendibili"<sup>32</sup>. L'ignoranza ed il difetto di indagine non proteggono gli amministratori dalla negligenza. Quindi gli amministratori devono informarsi e tenersi informati sull'impatto climatico relativamente al proprio business, sulla possibilità che si materializzi favorevolmente o negativamente e, in quest'ultimo caso,

---

<sup>30</sup> M.S. Spolidoro, Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci), in *Riv.dir.societario*, 2019, p. 253, 266.

<sup>31</sup> L. Benedetti, L'applicabilità della *business judgment rule* alle decisioni organizzative degli amministratori, *ivi*, p.419, 428 ove riff. a dottrina conforme.

<sup>32</sup> Cfr. G. Cottino, Lineamenti di diritto commerciale, 2018, p. 366 ed inoltre, 370.



devono capire come gestire questo rischio al fine di adempiere all'obbligo di diligenza. Se l'istituzione di un protocollo organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato costituisce cronologicamente e logicamente il primo passo nell'adempimento dell'obbligo di diligenza, l'individuazione e la gestione del fattore climatico si rifletterà sia nelle singole decisioni di investimento, che nella definizione della strategia della società, che della pianificazione finanziaria. Al fine di formulare il processo deliberativo più corretto potrebbero essere necessarie conoscenze specialistiche, nel qual caso se non presenti all'interno del consiglio, rientra nell'obbligo di diligenza degli amministratori rivolgersi a consulenti esterni. In alcuni casi l'obbligo degli amministratori va al di là della considerazione dei soli rischi ma richiede anche di prendere determinate azioni al fine di cogliere e sfruttare ogni opportunità per perseguire al meglio l'interesse della società.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, come noto, sono protette dal principio di discrezionalità ed insindacabilità del merito delle scelte anche detto, *business judgement rule*. Ma i presupposti del suo esercizio sono: la conoscenza completa dei fattori rilevanti, la buona fede e l'assenza di conflitto di interessi affinché possa dimostrarsi la convinzione *ragionevole* che una determinata decisione sia nel migliore interesse della società<sup>33</sup>. Lo

---

<sup>33</sup> Il punto generale è unanime in giurisprudenza. Cfr., ad esempio: Cassazione, 12 febbraio 2013, n. 3409 secondo cui «il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità»; Cassazione, 2 febbraio 2015, n. 1783 secondo cui: «Il giudizio sulla sussistenza, in relazione ad una determinata operazione, di una violazione da parte dell'amministratore della clausola generale di agire con diligenza non può mai investire le scelte di gestione, ma solo la diligenza mostrata dall'amministratore nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere: quel giudizio quindi si sostanzia nella verifica sulla eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità»; Cassazione, 28 aprile 1997, n. 3652 che ha riconosciuto, sempre trattando il tema

standard della ragionevolezza, che quindi fa riferimento ad un criterio oggettivo, esige che si faccia riferimento al prevalente stato di conoscenza del nostro tempo e la scienza ha oramai pubblicizzato con sufficiente chiarezza cosa potrebbe succedere a seconda se gli obiettivi dell'Accordo di Parigi vengano o meno centrati: nell'ottobre 2018 l'Intergovernmental Panel on Climate Change ("IPCC") delle Nazioni Unite ha sottolineato che un incremento della temperatura media mondiale di oltre 1,5° C entro fine secolo aumenterebbe intensità e frequenza dei disastri ambientali e perciò raccomanda che non si superi questa misura<sup>34</sup>. Tuttavia lo United Nations Environmental Programme ("UNEP") ha, di recente, pubblicato il rapporto annuale da cui risulta che, se anche gli impegni presi fino a questo momento dai Paesi in virtù dell'Accordo di Parigi venissero rispettati in pieno, la temperatura aumenterebbe comunque di 3,2° C entro la fine del secolo con conseguenze catastrofiche; perciò gli scienziati dell'UNEP raccomandano di tagliare le emissioni di gas serra del 7,6 °C ogni anno dal 2020 al 2030 ciò che vuol dire che gli Stati devono aumentare gli impegni assunti di «almeno cinque volte»<sup>35</sup>. In altri termini, dal punto di vista delle imprese e quindi della configurazione del contenuto dell'obbligo di diligenza del consiglio di amministrazione, ciò vuol dire la necessità di dovere considerare nella definizione dei rischi e nelle conseguenti scelte gestorie – ciò che, per forza

---

generale, la possibilità per l'autorità giudiziaria di censurare *le modalità* attraverso le quali le scelte sono effettuate (c.d. «difetto di istruttoria») e cioè: «L'eventuale omissione, da parte dell'amministratore, di quelle cautele, di quelle verifiche o di quelle informazioni preventive normalmente richieste per una scelta di quel genere» essendo ciò sintomatico di una «violazione dell'obbligo di adempiere con diligenza il mandato di amministrazione» potendo quindi generare la responsabilità contrattuale dell'amministratore verso la società.

<sup>34</sup> The Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report: Global Warming of 1.5° C, October 2018, in [https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15\\_SPM\\_version\\_report\\_LR.pdf](https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf).

<sup>35</sup> United Nations Environmental Programme, Emissions Gap Report, 26 November 2019, in <https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2019>.

di cose, include valutazioni di medio-lungo periodo - due opzioni estreme ed opposte. Da un lato, se gli obiettivi dell'Accordo di Parigi non dovessero essere rispettati ciò vorrà dire considerare un aumento notevole dei costi per danni fisici ad infrastrutture e persone. Viceversa, il rispetto degli Accordi di Parigi vorrebbe dire l'emanazione, da parte degli Stati, di leggi che molto repentinamente - considerando l'ultimo rapporto UNEP - obblighino le imprese a ridurre le emissioni di CO2 attraverso tasse, sanzioni etc. e quindi, specularmente, la considerazione da parte dei consiglieri di amministrazione di costi conseguenti - che però possono essere evitati se si investe, sin da ora, in innovazioni tecnologiche ed energetiche al fine di evitare eventuali sanzioni, anche compensando l'emissione di CO2 (ad esempio, attraverso la riforestazione o lo stoccaggio del carbonio) e, al contempo, di aumentare la redditività. Dato il contesto, la tempestività delle decisioni è fondamentale: considerando gli obiettivi che la nuova Commissione europea si è posti, per raggiungere la neutralità di emissioni nel 2050, "le decisioni ed azioni devono essere prese nei prossimi cinque anni"<sup>36</sup>. Inoltre, in questo campo l'applicazione del criterio della ragionevolezza deve tenere il passo con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche più all'avanguardia: ed ora la scienza è capace di prevedere quello che può succedere nelle varie aree geografiche a seconda dei singoli scenari di cambiamento climatico, utilizzando specifici strumenti e metodologie<sup>37</sup>. Peraltro questi strumenti ed, in ogni caso, il rischio climatico sono presi in considerazione, da coloro i quali devono decidere se investire

---

<sup>36</sup> Cfr. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, cit., p. 7.

<sup>37</sup> Cfr. i materiali che illustrano questi strumenti e metodologie, presentati nel seminario organizzato dalla Fondazione Enrico Mattei, "Methodologies and Tools to Evaluate the Financial Impact of Climate-Related Risks and Opportunities", 15 novembre 2019, in <https://www.feem.it/it/eventi/workshop/methodologies-and-tools-to-evaluate-the-financial-impact-of-climate-related-risks-and-opportunities-2/>.

o finanziare determinate società e quindi dai fondi di *private equity* o dal *venture capital* - molti dei quali dedicati alla piccole-medie società - e dalle banche. Queste ultime dovranno essere sempre più attente ai destinatari dei loro finanziamenti; difatti a livello europeo si discute di far rientrare nel capitale prudenziale delle banche anche il rischio climatico in quanto gli shock ambientali possono aumentare il numero di crediti *non performing* nel portafoglio delle banche che fossero particolarmente esposte a imprese o famiglie localizzate nelle aree più a rischio e ciò potrebbe indurre gli istituti a restringere l'offerta di credito<sup>38</sup>. Perciò la mancata considerazione del rischio climatico può comportare la violazione dell'obbligo di diligenza anche perché può rendere meno attrattiva una determinata società per i potenziali investitori o finanziatori. Si consideri che l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt ("AIFI") ha di recente emanato le "Linee Guida ESG" che raccomandano di integrare le considerazioni di temi ambientali, sociali e di buon governo societario al fine di ridurre i rischi e creare valore sia nella fase di investimento (effettuando preliminarmente uno screening della società oggetto di investimento attraverso una "due diligence ESG"), che di monitoraggio periodico (individuando degli indicatori chiave anche ambientali, quali l'inquinamento, il cambiamento climatico etc., e misurando annualmente l'andamento dei risultati di questi indicatori), che di exit (mettendo a fuoco come i fattori ESG siano stati gestiti dando evidenza all'acquirente delle

---

<sup>38</sup> Presso la Commissione Europea sono in corso iniziative per modificare l'attuale disciplina delle regole prudenziale su banche ed assicurazioni al fine di distinguere tra attività sostenibili, meno rischiose, e non sostenibili, più rischiose con particolare riguardo ai rischi da cambiamento climatico: cfr. S. Rossi, Finanza e cambiamento climatico, intervento del 16 aprile 2018, Scuderie di Palazzo Altieri, Roma, convegno organizzato da Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito.

azioni intraprese in modo che questi, a sua volta, possa fare una *due diligence* ESG)<sup>39</sup>.

Pertanto, dato lo stato della conoscenza in materia e della sua diffusione, non può costituire giustificazione per un consiglio di amministrazione l'affermazione di non conoscere. Dai precedenti giurisprudenziali risulta chiaro, in generale, che l'ignoranza non può costituire una valida difesa per i consigli di amministrazione; né può costituirla la prova di avere deciso sulla base delle sole informazioni fornite in seno al consiglio di amministrazione in quanto gli amministratori hanno il potere/dovere di attivarsi per chiedere ogni informazione necessaria alla formulazione della deliberazione<sup>40</sup>. Tanto meno gli amministratori potrebbero difendersi asserendo di non credere nel cambiamento climatico o che esso sia antropogeno perché le corti farebbero riferimento a ciò che gli amministratori *avrebbero dovuto sapere* secondo lo stato scientifico del tempo<sup>41</sup>. Da ciò la definizione dei compiti degli amministratori privi di

---

<sup>39</sup> Cfr. AIFI, Linee Guida ESG. Investimenti sostenibili e responsabili, 24 ottobre 2019, in <https://www.datocms-assets.com/45/1574950304-linee-guida-esg-aifi.pdf?ixlib=rb-1.1.0>

<sup>40</sup> In Cassazione, 9 novembre 2015, n. 22848 è stato affermato che: «La "conoscibilità" non si valuta, però, in via esclusiva alla stregua dei flussi informativi tracciati dall'art. 2381 c.c., e per tramite formali o predeterminati: ma l'individuabilità dell'evento, negli illeciti colposi, può scaturire anche (e, persino, in contrasto con le informazioni rese dall'amministratore o dagli amministratori esecutivi) da segnali inequivocabili, dunque percepibili con l'ordinaria diligenza da parte dell'amministratore non operativo; onde sussiste poi l'obbligo giuridico di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento, costituendo, in caso contrario, l'omissione una concausa del danno...In osservanza del potere-dovere di richiedere informazioni, ad essi si impone l'attivazione di non predeterminate fonti conoscitive, le quali non possono ragionevolmente ridursi all'informazione resa in seno al consiglio di amministrazione». E ancora in Cass. pen. 7 marzo 2014, n. 32352 è stato affermato che: «la colpa può consistere, in primo luogo, in un difetto di conoscenza, per non avere rilevato colposamente l'altrui illecita gestione: non è decisivo che nulla traspaia da formali relazioni del comitato esecutivo o degli amministratori delegati, né dalla loro presenza in consiglio, perché l'obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, non essendo esonerato da responsabilità l'amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente».

<sup>41</sup> Cfr. ad esempio il rapporto che annualmente pubblica il World Economic Forum che, a livello macroeconomico, identifica i maggiori rischi nell'economia mondiale. Nel Rapporto

deleghe sia nelle s.p.a. che nelle s.r.l. – posto che l'art. 2475 c.c. comma 6 richiama in quanto applicabile l'art. 2381 c.c. – che si sostanzia nell'obbligo di sollecitazione delle informazioni necessarie, secondo la giurisprudenza conforme pronunciata sul tema generale<sup>42</sup>. Ne consegue che gli amministratori che non tenessero adeguatamente conto dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico sarebbero negligenti per non avere previsto o mitigato e gestito il rischio da cambiamento climatico oppure per non avere adattato il modello di business conseguentemente - anche tenendo conto del piano di economia circolare che sarà regolato dalla disciplina europea e che favorirà il riuso dei materiali pure attraverso il

---

2019 i rischi ambientali dominano i risultati: 3 rischi sono risultati i più gravi sui primi 5 per impatto e probabilità; gli eventi climatici estremi costituiscono il rischio più importante, il secondo è costituito dalla preoccupazione che non riusciremo a rispettare l'Accordo di Parigi e quindi che potrebbe esserci una catastrofe climatica: cfr. World Economic Forum, The Global Risks Report 2019, 14th edition, p. 6 s., 15 s.

<sup>42</sup> Secondo la Cassazione, 9 novembre 2015, n. 22848: «il sistema della responsabilità degli amministratori privi di deleghe posto dall'art. 2381 c.c., dal comma 3 al 6, e art. 2392 c.c., come innovati dalla riforma del diritto societario, conforma l'obbligo di vigilanza dei medesimi non più come avente ad oggetto "il generale andamento della gestione" - quale controllo continuo ed integrale sull'attività dei delegati - ma richiedendo loro, secondo la diligenza esigibile sin dal momento dell'accettazione della carica, di informarsi ed essere informati, anche su propria sollecitazione, degli affari sociali, e di trarne le necessarie conseguenze» ovvero si tratta di obbligo di informazione attiva e passiva, «nonché di conseguente attivazione, al fine di scongiurare le condotte dei delegati da cui possa derivare danno alla società»; l'amministratore non esecutivo cioè è tenuto ad intraprendere tutte le iniziative, rientranti nelle sue attribuzioni, volte ad impedire gli eventi medesimi, in ciò concretandosi l'obbligo di agire informati. Inoltre la Cassazione, 31 agosto 2016, n. 17441 ha affermato che: «La responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può oggi discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di agire informati, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. ...In definitiva gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati».

rafforzamento della responsabilità del produttore<sup>43</sup>. La valutazione fondamentale difatti riguarda la resilienza di ciascun modello di business rispetto all'impatto del cambiamento climatico: come enfatizzato dalla nuova Commissione europea, la transizione energetica richiederà "significativi cambiamenti strutturali nei modelli di business"<sup>44</sup>. Infine è in ragione (anche) di questi rischi che tutti gli amministratori hanno l'obbligo di vigilare.

*5. I Principi del World Economic Forum a supporto dei consigli di amministrazione per il governo del clima*

L'obbligo di istituzione di assetti adeguati, anche con riferimento al clima, richiederà uno sforzo organizzativo che potrà produrre un notevole impatto soprattutto sulle società di più piccole dimensioni a causa della scarsità di risorse umane e strumentali e di adeguati sistemi informativi. Il World Economic Forum, nel gennaio 2019 ha emanato otto Principi guida che, come *soft law*, si propongono di indirizzare i consigli di amministrazione ed il management nella gestione dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico anche al fine di evitare azioni legali di risarcimento danni<sup>45</sup>. Pur se pensati per società di grandi dimensioni (ad esempio, si fa riferimento ai comitati endo-consiliari) il riferimento ad essi, adattandoli alla realtà giuridica italiana ed alle caratteristiche dimensionali della singola impresa, può aiutare la

---

<sup>43</sup> Cfr. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, cit., p. 7.

<sup>44</sup> Ibidem, p. 16.

<sup>45</sup> WORLD ECONOMIC FORUM, *How to Set Up Effective Climate Governance on Corporate Boards. Guiding Principles and Questions*, January 2019. Per un approfondimento, cfr. S. Bruno, *The World Economic Forum Principles on "Climate Governance on Corporate Boards": Can Soft Law Help to Face Climate Change around the World?*, in *Corporate Governance and Research & Development Studies*, in corso di pubblicazione.

definizione di procedure, per tutte le società di capitali, che consentano di governare il clima e di definire al meglio gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili cui si faceva riferimento nei paragrafi precedenti.

Il primo Principio attribuisce al consiglio di amministrazione la responsabilità di governare i rischi e le opportunità legate al cambiamento climatico<sup>46</sup>. Ciò si addice al nostro ordinamento in quanto, come argomentato, secondo il codice civile è il c.d.a. responsabile per l'istituzione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili che consentano l'identificazione e la conseguente gestione dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico. Il secondo Principio prevede l'obbligo di raccogliere le informazioni rilevanti sul tema, anche attraverso l'utilizzo di esperti<sup>47</sup>. Anche questo principio è perfettamente conforme alla configurazione del contenuto dell'obbligo di diligenza in diritto italiano. Secondo il terzo Principio il tema del cambiamento climatico deve essere inserito all'interno della struttura organizzativa della società, dal consiglio di amministrazione (per il quale si fa riferimento ai comitati endo-consiliari) al management<sup>48</sup>. Pensando a società di più piccole dimensioni, che potrebbero essere organizzate con un amministratore unico o comunque con un numero ridotto di amministratori e senza comitati interni, la competenza in materia deve essere estesa ai dipendenti che si occupino della contabilità o dei controlli interni. Il quarto Principio stabilisce che i rischi e le opportunità rilevanti per la singola impresa nel breve, medio e lungo termine devono essere considerati nella gestione della società e quindi nelle decisioni di investimento che abbiano un orizzonte temporale ampio<sup>49</sup>. Da questo punto di vista possono essere prese in considerazione le

---

<sup>46</sup> ID., p. 11.

<sup>47</sup> ID., p. 12.

<sup>48</sup> ID., p. 13.

<sup>49</sup> Ibidem.



Raccomandazioni della *Task Force* del *Financial Stability Board*, sopra menzionate, per l'individuazione dei vari scenari di cambiamento climatico prevedibili<sup>50</sup>. In questo modo i consiglieri di amministrazione possono riuscire a proteggere le società dai rischi che cominciano a verificarsi sin da ora e che riguardano, come detto, oltre quelli fisici e da transizione anche quelli da riallocazione degli investimenti e dei finanziamenti – da parte di fondi di *private equity* o di *venture capital* o di banche – tesa individuare i soggetti meno a rischio anche da questo punto di vista. Secondo il quinto Principio la strategia della società deve essere formulata tenendo conto dei rischi e delle opportunità legate al cambiamento climatico: il punto fondamentale da valutare è se il singolo business sia resiliente rispetto alle prospettive legate al cambiamento climatico<sup>51</sup>. Cioè il consiglio di amministrazione deve accertarsi che i rischi e le opportunità siano opportunamente identificati, gestiti e monitorati e che la società abbia una strategia che ben contempli il generale incremento, in frequenza e pericolosità, di eventi climatici severi oltre che i rischi di repentini cambiamenti legislativi. Come sopra detto, esistono strumenti e metodologie che si occupano di prevedere quali potranno essere le conseguenze del clima in una determinata area geografica, in un determinato arco temporale e di questi il consiglio di amministrazione dovrebbe fare uso. È un dato certo, che risulta dalla scienza, che i rischi da cambiamento climatico, come classificati, siano prevedibili e perciò devono essere presi in considerazione insieme alle opportunità al fine di tutelare gli interessi della società. Il sesto Principio fa riferimento all'opportunità di stabilire, nella remunerazione degli amministratori e del management, degli obiettivi legati al raggiungimento degli obiettivi climatici al fine di

---

<sup>50</sup> Cfr. nt. 2 supra.

<sup>51</sup> WORLD ECONOMIC FORUM, cit., p. 14 s.

incentivare la loro realizzazione<sup>52</sup>. Questi incentivi potrebbero essere utili anche per misurare lo stato di avanzamento delle decisioni legate alle considerazioni climatiche. Il settimo Principio si occupa della trasparenza sui rischi che deve risultare dal bilancio o in altri documenti (es. rapporti di sostenibilità) facendo riferimento in quest'ultimo caso anche alle opportunità<sup>53</sup>. Si è già detto di come il cambiamento climatico rilevi ai fini della corretta rappresentazione contabile. Da questo punto di vista può aggiungersi che sono molte le società (anche di minori dimensioni) che volontariamente redigono rapporti di sostenibilità nel qual caso il riferimento sia ai rischi che alle opportunità legate al clima dovrebbe essere inserito. L'ultimo Principio fa riferimento allo scambio di conoscenze con società dello stesso settore, investitori, altri *stakeholders* (comprese le autorità politiche) per capire ed anticipare tendenze e regole, tenersi aggiornati sugli strumenti e le metodologie che consentono di prevedere le conseguenze del cambiamento climatico in singole aree geografiche a seconda dei vari, possibili scenari<sup>54</sup>. Anche quest'ultimo strumento può favorire una maggiore consapevolezza da parte del consiglio di amministrazione del tema che è in continua evoluzione.

## 6. Conclusioni

Il cambiamento climatico è un fenomeno che riguarda l'attività imprenditoriale in generale perché trattasi di un fattore dirompente che potrebbe, in estremo, causare l'uscita dal mercato di un'impresa. La scienza ha dimostrato che questo rischio è prevedibile; per questa ragione deve

---

<sup>52</sup> ID., p. 15.

<sup>53</sup> ID., p. 16.

<sup>54</sup> ID., p. 17.

essere tenuto in considerazione nell'istituzione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili e nella valutazione della loro adeguatezza da parte dei consigli di amministrazione di tutte le società di capitali, a prescindere dalla loro dimensione dato che, dal combinato disposto dei nuovi testi degli artt. 2086 comma 2 e 2475 comma 6 c.c. (introdotti in attuazione degli artt. 375 e 377 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) risulta l'equiparazione tra s.r.l. e s.p.a. con riferimento agli obblighi che discendono dall'art. 2381 c.c. Da questo punto di vista, il cambiamento climatico può rilevare sia ai fini della corretta rappresentazione contabile che della gestione integrata dei rischi. Inoltre, nella formulazione del piano industriale della società e delle decisioni di investimento, gli amministratori devono prendere in considerazione anche i rischi fisici e di transizione oltre che quelli legati alla riallocazione delle risorse da parte di investitori e finanziatori e le opportunità legate al cambiamento climatico al fine di adempiere all'obbligo di diligenza. In particolare, data la novità del tema, secondo l'interpretazione generale corrente da parte della giurisprudenza e della dottrina, il contenuto della diligenza esige che gli amministratori aumentino la propria consapevolezza e la conoscenza di questa problematica anche attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie che consentono di prevedere, quanto meno, i rischi fisici nelle varie aree geografiche. Non vanno sottovalutate – come sopra detto – neanche le possibili opportunità da sfruttare in quanto, in definitiva, sono proprio queste a potere costituire il volano per migliorare la redditività della singola impresa. L'impatto del cambiamento climatico varia da società a società, a seconda dei settori e della proiezione geografica dell'attività industriale e l'esercizio della diligenza consiste nel considerare tutti i possibili effetti dell'impatto climatico sul singolo business. In definitiva ciò che è richiesto ai consigli di amministrazione è di munirsi di una formazione e di un assetto strutturale adeguati al fine di adempiere al meglio all'obbligo di

diligenza e quindi di prevenire possibili responsabilità risarcitorie. I Principi del *World Economic Forum* e gli approfondimenti in essi contenuti, pur se pensati per società di grandi dimensioni, possono costituire un ottimo punto di riferimento al fine di organizzare la condotta degli amministratori di tutte le società di capitali su questo tema. Non sono quindi solo le società destinatarie dell'obbligo di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria a dover fronteggiare il fattore cambiamento climatico perché, al di là della DNF, esso può rilevare, come si è cercato di spiegare, sia nella rappresentazione contabile che nella gestione integrata e prospettica dei rischi e quindi per la corretta valutazione degli attivi ed in ogni caso può essere componente, a seconda della singola società, dell'obbligo di diligenza degli amministratori nell'esercizio delle scelte gestorie.